

DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017
222/2017/R/EEL

SISTEMI DI SMART METERING DI SECONDA GENERAZIONE (2G): DECISIONE SUL PIANO DI MESSA IN SERVIZIO E SULLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL RICONOSCIMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN REGIME SPECIFICO DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 6 aprile 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 e in particolare l'allegato I (misure a tutela dei consumatori), paragrafo 2;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 ottobre 2014, 483/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A e, in particolare, l'Allegato 1, recante il "Quadro strategico per il quadriennio 2015-2018";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TIT), l'Allegato B e l'Allegato C (di seguito: TIC), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2016, 87/2016/R/EEL, recante "Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e *performance* dei relativi sistemi di *smart metering* di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102" (di seguito: deliberazione 87/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 136/2016/R/COM e, in particolare, l'Allegato A recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia

- elettrica, del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 458/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 458/2016/R/EEL) e, in particolare, l’Allegato A recante il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per la regolazione dell’attività di misura elettrica” (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
 - la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 646/2016/R/EEL e il relativo Allegato A, come successivamente modificato, recante le disposizioni per il riconoscimento dei costi per la misura dell’energia elettrica in bassa tensione e disposizioni in materia di messa in servizio dei sistemi di *smart metering* di seconda generazione 2017-2019 (di seguito: Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL);
 - le comunicazioni di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: e-distribuzione) del:
 - 24 novembre 2016, E-DIS-24/11/2016-0725142, Id. 22444412, prot. Autorità 0037614 del 19 dicembre 2016;
 - 1 dicembre 2016, E-DIS-01/12/2016-0742422, Id. 22480691, prot. Autorità 0035874 del 2 dicembre 2016;
 - 24 gennaio 2017, E-DIS-24/01/2017-0045241, Id. 22674324, prot. Autorità 0002993 del 27 gennaio 2017 (di seguito: comunicazione delle integrazioni del 24 gennaio 2017);
 - 1 febbraio 2017, E-DIS-01/02/2017-0063860, Id. 22705599, prot. Autorità 3912 del 2 febbraio 2017 (di seguito: comunicazione 1 febbraio 2017);
 - 22 febbraio 2017, E-DIS-22/02/2017-0111916, Id. 22811076, prot. Autorità 7264 del 22 febbraio 2017;
 - 24 febbraio 2017, E-DIS-24/02/2017-0116803, Id. 22820530, prot. Autorità 7524 del 24 febbraio 2017 (di seguito: comunicazione 24 febbraio 2017);
 - 24 febbraio 2017, E-DIS-24/02/2017-0118438, Id. 22823889, prot. Autorità 7975 dell’1 marzo 2017;
 - 28 febbraio 2017, E-DIS-28/02/2017-0125664, Id. 22836779, prot. Autorità 8818 del 6 marzo 2017 (di seguito: comunicazione del *technical report* del gruppo di lavoro e-distribuzione Utilitalia);
 - 31 marzo 2017, E-DIS-31/03/2017-0205676, Id. 22982004, prot. Autorità 0012940 del 31 marzo 2017 (di seguito: comunicazione 31 marzo 2017);
 - 5 aprile 2017, E-DIS-05/04/2017-0215099, Id. 22998630, prot. Autorità 0013381 del 5 aprile 2017 (di seguito: comunicazione 5 aprile 2017);
 - le comunicazioni degli Uffici dell’Autorità:
 - 27 gennaio 2017, prot. Autorità 0003174;
 - 13 febbraio 2017, prot. Autorità 0005660;
 - 15 febbraio 2017, prot. Autorità 0006371;
 - 23 febbraio 2017, prot. Autorità 0007391;

- 6 marzo 2017, prot. Autorità 0008806 (di seguito: comunicazione DIEU 6 marzo 2017);
- 3 aprile 2017, prot. Autorità 0013179 (di seguito: comunicazione DIEU 3 aprile 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL disciplina le modalità di predisposizione dei piani di messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G da parte delle imprese distributrici e di analisi dei medesimi da parte dell'Autorità, nonché individua i percorsi di analisi delle richieste di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI) presentate dalle imprese distributrici;
- in relazione alle finalità e ai principi generali:
 - secondo quanto indicato al comma 2.1 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL, l'Autorità intende favorire lo sviluppo economico ed efficiente del servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, con minimizzazione dei costi nel lungo periodo, e l'efficacia in termini di prestazioni fornite, intesa come pieno dispiegamento dei benefici dei sistemi di *smart metering* 2G;
 - secondo quanto indicato al comma 2.2 del medesimo Allegato A il riconoscimento della spesa di capitale relativa alla messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G presuppone il rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di *performance* dei medesimi sistemi di *smart metering* 2G e delle tempistiche di messa a regime, tutto secondo quanto previsto dalla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- in relazione agli aspetti procedurali precedenti la decisione dell'Autorità:
 - il comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL prevede che l'impresa distributtrice che intenda avviare un sistema di *smart metering* 2G presenti all'Autorità una RARI che contenga:
 - un piano di messa in servizio del sistema di *smart metering* 2G (PMS2) sviluppato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del medesimo Allegato A;
 - una presentazione che sintetizzi i contenuti del PMS2;
 - una relazione illustrativa del PMS2, redatta in conformità con le disposizioni dell'articolo 8 del medesimo Allegato A;
 - l'articolo 6 della deliberazione 646/2016/R/EEL fissa al 31 gennaio 2017 il termine per la presentazione della RARI per le imprese distributrici che intendano avviare il proprio piano di messa in servizio di misuratori 2G a partire dall'anno 2017;
 - il comma 5.4 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL stabilisce che l'Autorità, ricevuta la RARI e verificatane la completezza rispetto ai requisiti fissati nel medesimo Allegato A, ne dia informazione mediante comunicato sul proprio sito internet e fissi le date relative alla

- consultazione pubblica del PMS2, il cui svolgimento è disciplinato dai commi 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 del medesimo Allegato A;
- il comma 10.1 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL individua due differenti percorsi di analisi della RARI, segnatamente:
 - percorso abbreviato;
 - percorso ordinario;
 - il comma 10.5 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL stabilisce che le imprese distributrici che richiedano l'analisi mediante percorso abbreviato forniscano evidenza di:
 - completezza e rispondenza del PMS2 agli elementi essenziali previsti dall'articolo 7 del medesimo Allegato A;
 - completezza e rispondenza della relazione illustrativa del PMS2 a quanto previsto dall'articolo 8 del medesimo Allegato A;
 - congruità delle ipotesi assunte ai fini della predisposizione del PMS2;
 - una valutazione generale del rispetto di condizioni di efficienza ed efficacia nello sviluppo del PMS2;
 - rispetto della condizione di spesa massima di capitale come disciplinata dall'articolo 11 del medesimo Allegato A;
 - il comma 11.1 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL prevede che ai fini dell'ammissione al percorso abbreviato la spesa di capitale prevista per la messa in servizio dei sistemi di *smart metering* 2G debba risultare inferiore alla spesa di capitale calcolata dall'Autorità per l'ipotesi controfattuale di messa in servizio di sistemi 1G, tarata, secondo quanto indicato nella parte di motivazione della medesima deliberazione 646/2016/R/EEL, con l'obiettivo della sostanziale invarianza delle tariffe del servizio di misura per il cliente;
 - in relazione agli aspetti di contenuto della decisione dell'Autorità definiti dall'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL:
 - il comma 5.10 stabilisce che l'Autorità decida con propria deliberazione sulla RARI e sul PMS2, eventualmente definendo specifiche condizioni;
 - il comma 5.11 stabilisce che la decisione di cui al precedente alinea individui la data di avvio del PMS2 e del regime specifico di riconoscimento dei costi;
 - i commi 12.1 e 12.2 stabiliscono che l'Autorità in occasione della decisione sulla RARI fissi il piano convenzionale di messa in servizio dei misuratori (PCO2), che identifica per ciascun anno del PMS2 la percentuale di misuratori 2G di prima messa in servizio rispetto al totale previsto;
 - il comma 12.3 prevede che il PCO2 sia fissato dall'Autorità sulla base della stratificazione delle immobilizzazioni relative ai misuratori 1G esistenti al 31 dicembre dell'anno *t-1* rilevante ai fini regolatori (c.d. profilo contabile);

- il comma 13.1 prevede che l’Autorità in occasione della decisione sulla RARI determini per ciascun anno del piano la spesa *standard* annuale di capitale;
- il comma 13.4 individua i criteri per la fissazione della spesa unitaria *standard* per misuratore 2G di prima messa in servizio (SUS2);
- il comma 13.5 stabilisce che la SUS2 comprenda anche un *uplift* determinato dall’Autorità in occasione della decisione sulla RARI in modo da coprire i costi connessi alla sostituzione di misuratori 2G per cause e nei limiti ammessi in sede di decisione sulla RARI;
- il comma 16.7 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL prevede che in caso di violazioni gravi relative al rispetto delle funzionalità dei misuratori 2G, dei livelli attesi di *performance* dei sistemi di *smart metering* 2G e connessa tempistica di messa a regime, come fissati dalla deliberazione 87/2016/R/EEL e di eventuali condizioni definite nella decisione sulla RARI una volta approvata, l’Autorità avvii un procedimento a carattere prescrittivo e/o sanzionatorio;
- l’articolo 19 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL stabilisce che siano riconosciuti eventuali investimenti in misuratori 1G effettuati per gestione utenza dopo l’avvio del PMS2, giustificati da comprovate esigenze logistiche, entro limiti definiti *ex-ante* in sede di decisione sulla RARI;
- il comma 38.11 del TIME prevede che ai fini dell’aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione di cui ai commi 38.4 e 38.7 del medesimo TIME, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* in bassa tensione di seconda generazione ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio nel 2017, per ciascuna impresa distributtrice il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimento lordo per misuratore relativo a investimenti entrati in esercizio nel 2015;
- il TIC, Tabella 7, lettera c) prevede un contributo in quota fissa per richieste di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura, qualora il gruppo di misura risulti, a seguito della verifica, correttamente funzionante;
- l’articolo 7 della deliberazione 646/2016/R/EEL prevede che, qualora siano definiti dall’Autorità i requisiti funzionali della versione 2.1, di cui all’Allegato C della deliberazione 87/2016/R/EEL, le imprese distributrici i cui piani di messa in servizio siano già stati approvati dall’Autorità possano richiedere una revisione straordinaria del proprio piano di messa in servizio e che in tali casi l’Autorità proceda in coerenza con quanto previsto dall’articolo 14 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL per i casi di proposta di aggiornamento del PMS2.

CONSIDERATO CHE:

- sul piano procedurale:

- il 24 novembre 2016 e-distribuzione ha presentato una richiesta di ammissione al riconoscimento degli investimenti in regime specifico (RARI), ai sensi delle disposizioni del comma 5.1 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL;
- l'1 dicembre 2016 e-distribuzione ha integrato e perfezionato la RARI di cui al punto precedente.
- la richiesta, come integrata e perfezionata è stata presentata entro i termini definiti dall'articolo 6 della deliberazione 646/2016/R/EEL;
- il 2 dicembre 2016 l'Autorità, verificata la completezza della RARI, ha pubblicato il comunicato sul proprio sito *internet* e fissato le date relative alla consultazione pubblica del PMS2;
- si è svolta una consultazione pubblica del piano, secondo quanto previsto dalla deliberazione 646/2016/R/EEL e che in particolare:
 - il PMS2, corredato di una presentazione sintetica, e il primo piano di dettaglio per la fase massiva (PDFM) di messa in servizio dei misuratori 2G, di cui all'articolo 9 della deliberazione 646/2016/R/EEL, relativo al semestre gennaio-giugno 2017, sono stati resi disponibili sul sito internet di e-distribuzione;
 - nella fase di consultazione del PMS2 sono state raccolte domande e osservazioni formulate da 13 soggetti (3 imprese di distribuzione e loro associazioni, 4 altri operatori del sistema elettrico e loro associazioni, 2 operatori di telecomunicazioni e fornitori di servizi post contatore, 2 associazioni di consumatori, 2 associazioni di categoria di piccole e medie imprese);
 - il 20 gennaio 2017 si è svolto un seminario pubblico durante il quale e-distribuzione, oltre a fornire una presentazione del piano, ha illustrato le risposte alle domande e alle osservazioni pervenute e ha risposto a ulteriori domande poste dai partecipanti al seminario;
- con la comunicazione delle integrazioni del 24 gennaio 2017 e-distribuzione ha inviato all'Autorità, come previsto dalla deliberazione 646/2016/R/EEL, un documento contenente sia le risposte ai quesiti pervenuti nell'ambito della consultazione del PMS2 sia quelle ai quesiti raccolti in occasione del seminario pubblico di discussione del piano e che tale documento, unitamente alle domande e alle osservazioni, è disponibile sul sito internet dell'Autorità;
- in parallelo al processo di consultazione pubblica, mercoledì 11 gennaio 2017 si è svolto un incontro con le associazioni di consumatori, organizzato dagli Uffici dell'Autorità, in cui sono stati illustrati i contenuti delle deliberazioni relative alla messa in servizio di sistemi di *smart metering* 2G;
- gli Uffici dell'Autorità, anche tenendo conto degli esiti della consultazione, nella fase istruttoria hanno formulato, con le

comunicazioni elencate nelle premesse del presente provvedimento, richieste di approfondimento a e-distribuzione in relazione alla RARI e alla relativa documentazione;

- a seguito delle richieste di approfondimento, e-distribuzione ha reso disponibile la stratificazione degli investimenti relativi al cespite “Misuratori elettronici BT – conformi ai requisiti di cui alla delibera n. 292/06” in esercizio al 31 dicembre 2016, necessaria al fine della definizione del PCO2;
- a seguito delle richieste di approfondimento, e-distribuzione ha rivisto le proprie previsioni relative alle installazioni dei misuratori e conseguentemente delle spese previste, come risulta dalla comunicazione 24 febbraio 2017;
- con comunicazione DIEU 6 marzo 2017, a seguito degli approfondimenti istruttori svolti, previa informativa al Collegio dell’Autorità, è stata comunicata a e-distribuzione la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del percorso abbreviato di cui al comma 10.1, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL ed è stato segnalato che alcuni degli elementi emersi nella fase di analisi potrebbero condurre l’Autorità alla formulazione di specifiche condizioni, secondo quanto previsto dal comma 5.10 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- con la comunicazione delle integrazioni del 24 gennaio 2017 in esito alla fase di consultazione pubblica:
 1. e-distribuzione ha trasmesso proprie integrazioni al PMS2;
- nelle prime fasi dell’attività istruttoria che è stata condotta dagli Uffici dell’Autorità tra dicembre 2016 e aprile 2017, sono emersi punti di attenzione che hanno portato e-distribuzione a proporre una revisione del PMS2 riguardo a:
 2. assunzioni alla base delle previsioni nell’orizzonte di piano in relazione al numero di installazione di misuratori 2G;
 3. assunzioni alla base delle previsioni di spesa nell’orizzonte di piano.
- nella comunicazione DIEU 6 marzo 2017 sono stati identificati gli elementi e le possibili condizioni specifiche da definire in sede di deliberazione sulla RARI e sul PMS2:
 4. intercambiabilità di cui al punto 5 della deliberazione 87/2016/R/EEL: non riconoscibilità di eventuali costi che e-distribuzione dovesse essere tenuta a riconoscere ad altri distributori, subentranti in porzioni di rete di concessione e-distribuzione equipaggiati con sistemi di *metering* 2G, che insorgessero qualora, in fase di subentro, fossero necessari accorgimenti per assicurare la completa intercambiabilità;
 5. *performance chain* 2: obbligo di assistenza a soggetti interessati per permettere di monitorare in modo trasparente, previo consenso dei clienti

coinvolti, le prestazioni in campo della comunicazione su *chain 2* con riferimento al riscontro tra i messaggi inviati e i messaggi ricevuti, sulla base di una procedura, che e-distribuzione, a valle della consultazione dei soggetti interessati, sottoporrà all'Autorità per approvazione;

6. tutela dei clienti:
 - in relazione alla lettura di sostituzione: previsione di tempistiche differenziate, in funzione del grado di regolarità di acquisizione delle teleletture prima della sostituzione, per la presentazione da parte dei clienti di richieste di verifica della lettura di sostituzione di cui al punto 2 dell'integrazione di e-distribuzione al PMS2;
 - in relazione a eventuali malfunzionamenti del misuratore rimosso: imposizione di obbligo di offrire, a clienti i cui misuratori non risultavano teleletti con regolarità prima della sostituzione, la possibilità di chiedere e ricevere verifica metrologica del contatore rimosso successivamente al ricevimento della bolletta in cui sono riportati gli addebiti relativi ai consumi rilevati al momento della sostituzione del misuratore;
 - in relazione alla lettura di sostituzione: previsione di misure volte a limitare il numero di clienti ai quali verrà installato il misuratore 2G senza che sia ancora disponibile la soluzione tecnica per mostrare a bordo del medesimo misuratore 2G il valore di lettura di sostituzione, immediatamente dopo la procedura di sostituzione, come proposto nella risposta di e-distribuzione del 22 febbraio 2017, punto 13, pagina 29;
7. sinergie tra posa fibra ottica e PMS2: previsione di specifiche modalità di rendicontazione delle partite economiche e patrimoniali che riflettano sinergie tra posa fibra ottica e PMS2;
8. informative ai venditori: obblighi di comunicare i piani di sostituzione ai venditori con dettaglio e tempistica specifici, al fine di massimizzare l'efficacia della sostituzione massiva sia sotto il profilo operativo che dell'ordinato svolgimento dei rapporti commerciali;
9. territori significativamente rilevanti: fissazione di criteri più puntuali per l'individuazione dei territori significativamente rilevanti di cui al requisito C-1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/EEL;
- infine nell'attività istruttoria condotta dagli Uffici dell'Autorità tra dicembre 2016 e aprile 2017, sono state valutate attentamente le previsioni di spesa formulate da e-distribuzione, anche al fine di determinare la spesa *standard* da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL.

CONSIDERATO CHE:

1. le integrazioni del PMS2 riguardano:

- sostituzione dei misuratori non regolarmente teleletti alla presenza del cliente e consegna di un documento cartaceo con le letture di sostituzione;
 - disponibilità a un meccanismo per il controllo post-rimozione dell'ultima lettura del contatore 1G;
 - migliore riconoscimento del personale incaricato della sostituzione tramite un codice PIN;
 - ulteriori impegni di e-distribuzione per informazione a clienti e associazioni, a valle della sottoscrizione di un protocollo di intesa con associazioni di consumatori;
2. in relazione alle assunzioni alla base delle previsioni nell'orizzonte di piano riferite al numero di installazione di misuratori 2G:
 - a seguito dei chiarimenti richiesti dagli Uffici dell'Autorità, con la comunicazione 24 febbraio 2017, e-distribuzione ha ridotto la propria previsione di installazione di misuratori 2G per l'orizzonte di piano da circa 41,8 milioni a circa 41,1 milioni di misuratori;
 3. in relazione alle assunzioni alla base delle previsioni di spesa nell'orizzonte di piano:
 - e-distribuzione, contestualmente alla revisione della previsione relativa al numero dei misuratori installati nell'orizzonte di piano, ha rivisto le proprie previsioni di spesa da circa 4,09 miliardi di euro, a prezzi costanti, nell'orizzonte di piano a circa 4,02 miliardi di euro, valutati a prezzi costanti;
 4. in relazione agli approfondimenti tipo tecnico sull'intercambiabilità:
 - e-distribuzione ha fornito, con la comunicazione del *technical report* del gruppo di lavoro e-distribuzione Utilitalia, un aggiornamento sullo stato dei lavori condotti con gli altri distributori di energia elettrica per la definizione della proposta congiunta di intercambiabilità in caso di cessione/acquisizione di rami di rete tra gestori diversi, come previsto dal punto 5, secondo periodo, della deliberazione 87/2016; da tale comunicazione emerge che, pur essendo i lavori ancora *in itinere*, si prevede che in ogni caso verrà utilizzato un protocollo aperto selezionato tra quelli riconosciuti da Cenelec;
 5. in relazione agli approfondimenti tipo tecnico sulla *performance chain 2* svolti a seguito di quanto segnalato nell'ambito della consultazione in relazione a potenziali criticità connesse ai tempi di rilascio del protocollo aperto per la c.d. *chain 2*:
 - tale protocollo aperto per la c.d. *chain 2* è in corso di sviluppo al CEI da parte di un Gruppo di lavoro che ha già pubblicato in inchiesta pubblica la prima parte (applicativa), con scadenza 8 maggio 2017;
 - la tempistica di completamento dell'intera specifica tecnica del nuovo protocollo, inclusa la seconda parte (*data model* e aspetti tecnici relativi al livello fisico su *power-line communication* banda C) è prevista allo stato attuale per giugno/luglio 2017;

- a valle dell’emanazione del protocollo aperto da parte del CEI devono essere svolte le attività connesse al completamento del *software* da rilasciare a bordo del misuratore (*firmware download*), che, secondo quanto indicato da e-distribuzione nella comunicazione 31 marzo 2017, sarà disponibile in modo da consentire un esaustivo monitoraggio delle *performance* per almeno quattro mesi contigui nel 2017;
 - devono essere svolti i *test* di integrazione dei dispositivi utenti sviluppati dai soggetti terzi interessati che sembrano opportuni anche alla luce di una richiesta formulata da un’associazione di venditori dell’energia elettrica per la “sperimentazione” dell’effettiva capacità di trasferire messaggi dal contatore al dispositivo di utenza;
 - a seguito delle comunicazioni degli Uffici dell’Autorità, e-distribuzione ha comunicato l’impegno a effettuare un monitoraggio delle *performance* effettive in campo, senza alterare i meccanismi di mercato con cui i dispositivi di utenza si devono diffondere (non solo a cura dei venditori ma anche di altri soggetti interessati);
 - nel complesso, appare molto difficile che possano realizzarsi benefici effettivi, sul versante *chain 2*, prima degli ultimi mesi del 2017;
6. in relazione agli approfondimenti relativi alle tematiche di tutela del cliente in occasione della sostituzione dei misuratori e in particolare alle modalità di rilevazione delle letture di sostituzione:
- e-distribuzione, con la comunicazione 31 marzo 2017 ha proposto di rafforzare le tutele in relazione a tre gruppi di clienti:
 - i. clienti con misuratori regolarmente teleletti;
 - ii. clienti i cui misuratori non sono teleletti da oltre due mesi antecedenti la sostituzione e per i quali le letture effettive rilevate all’atto della sostituzione non risulti significativamente superiore alle letture stimate;
 - iii. clienti i cui misuratori non sono teleletti da oltre due mesi antecedenti la sostituzione e per i quali le letture effettive rilevate all’atto del tentativo di sostituzione risultino significativamente superiori alle letture stimate;
 - per il gruppo sub (i), il rapporto di sostituzione sarà disponibile entro due giorni attraverso i canali previsti dal PMS2 (sito *internet*, *call center*, etc.):
 - per il gruppo sub (ii), e-distribuzione ha previsto che la sostituzione avverrà comunque in presenza del cliente interessato, previo appuntamento, in modo che possa essere consegnata al cliente copia cartacea del verbale riportante le letture di sostituzione;
 - per il gruppo sub (iii), e-distribuzione ha previsto che in tali casi non si procederà alla sostituzione ma il cliente riceverà un apposito modulo cartaceo con l’esito negativo del controllo di coerenza, che lo informerà della facoltà di chiedere entro 90 giorni la verifica del misuratore, e trascorsi 120 giorni permettere al venditore di far pervenire al cliente la

- bolletta relativa alla lettura rilevata in occasione del tentativo di sostituzione, in modo che il cliente possa valutare se richiedere la verifica;
- inoltre, e-distribuzione si è impegnata a sviluppare entro settembre 2017 una nuova funzionalità che permetterà di trasferire le letture di sostituzione del misuratore 1G sul nuovo misuratore 2G all'atto della stessa sostituzione presso il cliente;
 - fino alla disponibilità della funzionalità di cui al precedente lettura, e-distribuzione darà possibilità al cliente di chiedere a titolo oneroso entro 90 giorni dalla rimozione il controllo dei dati di lettura nel misuratore rimosso;
7. in relazione agli approfondimenti in relazione alle sinergie tra posa fibra ottica e PMS2:
- con la comunicazione 31 marzo 2017, e-distribuzione ha indicato di aver predisposto sistemi di allocazione dei costi, di rilevazione contabile e di rendicontazione trasparenti e idonei a garantire la piena tracciabilità delle partite economiche e ha fornito la propria disponibilità a dare separata evidenza anche alle partite economiche derivanti dall'obbligo di messa a disposizione dell'infrastruttura elettrica per l'installazione di reti in fibra ottica nell'ambito della Relazione Illustrativa relativa ai conti annuali separati;
8. in relazione agli approfondimenti relativi alle modalità di informazione ai venditori delle attività di installazione dei misuratori 2G:
- con la comunicazione 31 marzo 2017, e-distribuzione si è impegnata a fornire con cadenza mensile entro il giorno 15 agli utenti del dispacciamento, con riferimento ai punti nella loro titolarità, e al Gestore dei Servizi Energetici per i misuratori sui punti di scambio in presenza di misuratori di produzione, la lista dei singoli POD interessati dalla sostituzione nel mese successivo;
9. in relazione agli approfondimenti relativi all'identificazione dei territori significativamente rilevanti:
- con la comunicazione 31 marzo 2017, e-distribuzione ha comunicato l'adozione di una auto-regolamentazione in materia di copertura dei territori significativamente rilevanti: i territori nei quali saranno suddivisi i singoli Comuni saranno interessati dalla sostituzione dei contatori in modo uniforme e senza interruzioni dell'attività, salvo nei casi di presenza di aree con caratteristiche di stagionalità (es. aree di villeggiatura, presenza di seconde case).

CONSIDERATO CHE:

- il PMS2 di e-distribuzione distingue:

- fase di installazione prevalentemente massiva di misuratori 2G in sostituzione di misuratori 1G o elettromeccanici (fase massiva): 2017-2024;
- successiva fase caratterizzata prevalentemente da sostituzioni di misuratori 2G (fase di gestione utenza): 2025-2031.
- il PMS2 di e-distribuzione, a valle degli aggiornamenti comunicati in data 24 febbraio 2017, prevede una spesa complessiva di capitale pari a circa 4,02 miliardi di euro (a prezzi costanti) per l'intero sistema di *smart metering* 2G di e-distribuzione, che, ove rapportati a mero titolo indicativo al numero di circa 41,1 milioni di misuratori 2G previsti nell'intero arco di piano 2017-2031, risulterebbe pari a circa 98 euro (a prezzi costanti) per misuratore 2G;
- gli Uffici dell'Autorità hanno effettuato valutazioni ai fini della determinazione della spesa *standard*, con scostamenti rispetto alle previsioni di e-distribuzione relativamente ai costi:
 - di installazione in posa massiva, per i quali gli esiti delle prime gare di e-distribuzione per l'affidamento della prestazione a imprese terze hanno mostrato livelli di costo inferiori a quelli assunti ai fini della formulazione delle previsioni di e-distribuzione nel PMS2;
 - di installazione con modalità di posa singola, per i quali rispetto alle previsioni di e-distribuzione emergono margini di ottimizzazione nella posa dei misuratori relativi a punti di scambio relativi a produttori di energia elettrica e a punti di prelievo per misuratori non regolarmente teleletti;
 - di approvvigionamento dei misuratori monofase, per i quali la previsione di e-distribuzione è basata sul prezzo medio offerto da un portafoglio di produttori e risulta passibile di ulteriori efficienze;
 - di approvvigionamento della quantità di misuratori 2G rimossi per la causa di sostituzione "richieste commerciali", poiché funzionanti e riutilizzabili;
 - aggiuntivi indicati da e-distribuzione nella comunicazione del 31 marzo 2017 per effetto di attività aggiuntive definite in sede di integrazione del PMS2;
 - della struttura di coordinamento del progetto *smart metering* 2G che si estendono anche oltre la fase massiva del PMS2, durante il quale tale struttura non dovrebbe più avere una ragione d'essere;
- tenendo conto degli effetti e scostamenti suddetti, le valutazioni degli Uffici dell'Autorità ai fini della determinazione della spesa *standard* si attestano a circa 3,85 miliardi di Euro di spesa di capitale a prezzi costanti, che, ove rapportati a mero titolo indicativo al numero di circa 41,1 milioni di misuratori 2G previsti nell'intero arco di piano 2017-2031, risulterebbe pari a circa 94 euro (a prezzi costanti) per misuratore 2G.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione DIEU 3 aprile 2017, gli Uffici dell’Autorità hanno trasmesso a e-distribuzione gli esiti delle attività istruttorie ai sensi del DPR 244/01, in cui è stato indicato tra gli altri esiti che, sulla base delle analisi condotte, gli Uffici avrebbero proposto all’Autorità:
 - in relazione a eventuali investimenti in misuratori 1G effettuati per gestione utenza dopo l’avvio del PMS2, di prevedere il riconoscimento dei costi effettivi nei limiti del costo unitario massimo già previsto per le altre imprese distributrici (105% dei costi storici 2015), per un numero di misuratori non superiore a 150.000;
 - in relazione alla fissazione dei livelli di spesa *standard* di capitale, ai fini della determinazione della spesa unitaria relativa all’installazione in posa massiva sull’orizzonte di piano, individuata al comma 13.4 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL, di considerare che parte della sostituzione del parco misuratori 1G dovrà avvenire in modalità di posa singola e fare riferimento alle incidenze individuate da e-distribuzione nel PMS2, pertanto il 37% circa dei misuratori sull’intero PMS2 saranno considerati in posa singola;
 - in relazione alla differenziazione annuale del peso complessivo di misuratori 2G, di seguire la differenziazione individuata da e-distribuzione nel PMS2, al fine di rendere il più possibile omogeneo il confronto tra spese unitarie previste e spese unitarie effettive e rendere più efficace il meccanismo incentivante gestito mediante la matrice *Information Quality Incentive (IQI)* prevista nella Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/eel;
 - di prevedere che in ciascun anno dell’orizzonte di piano la spesa di capitale unitaria riconosciuta per misuratori di cui al comma 16.3 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL sia calcolata in funzione delle spese unitarie effettive di cui al comma 15.2 del medesimo Allegato A e delle SUS2 riferite al medesimo anno del piano, opportunamente pesate per tener conto del differimento nel riconoscimento delle spese conseguente all’applicazione del PCO2, in modo da evitare che si possano determinare riconoscimenti non voluti di *stranded cost* relativi ai misuratori 1G sostituiti in anticipo rispetto al momento di fine vita utile contabile-regolatorio;
 - in relazione all’applicazione dell’*uplift* di cui al comma 13.5 dell’Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL, escludere almeno parzialmente il costo di approvvigionamento della quantità di misuratori 2G rimossi per la causa di sostituzione “richieste commerciali” poiché funzionanti e riutilizzabili;
 - previsioni di spesa differenti da quelle formulate da e-distribuzione, in particolare in relazione ai costi:

- dell'installazione in posa massiva, con riferimento agli esiti dei primi lotti di gare assegnate a prezzi inferiori rispetto ai valori medi di piano;
- dell'installazione con modalità di posa singola dei misuratori relativi a punti di immissione nella titolarità di produttori di energia elettrica e a punti di prelievo per misuratori non regolarmente teleletti;
- di approvvigionamento dei misuratori monofase, dove alla diversificazione dei fornitori corrisponde una differenziazione dei costi unitari di approvvigionamento;
- aggiuntivi indicati da e-distribuzione nella comunicazione del 31 marzo 2017 per effetto di attività aggiuntive definite in sede di integrazione del PMS2;
- della c.d. struttura di progetto "2G" che si estendono anche oltre il periodo di fase massiva (2024), durante il quale tale struttura non dovrebbe più avere una ragione d'essere;
- di fissare pertanto i livelli di spesa *standard* di capitale, tenendo conto dei costi aggiuntivi sopra evidenziati, con uno scostamento in riduzione rispetto alla spesa prevista da e-distribuzione pari a circa 150-170 milioni di Euro (sull'arco di piano, a prezzi costanti);
- e-distribuzione, con la comunicazione 5 aprile 2017, ha rinunciato a richiedere audizione da parte del Collegio dell'Autorità;
- contestualmente, e-distribuzione ha osservato che:
 - la previsione di visualizzare sul *display* del misuratore 2G la lettura dell'ultimo mese, oltre a costituire un aggravio aggiuntivo in termini di sviluppi informatici, potrebbe rendere ridondanti le informazioni riportate sul *display* del misuratore e ingenerare potenziale confusione nei clienti;
 - relativamente alla possibilità per il cliente di richiedere la verifica di lettura anche successivamente al periodo transitorio di sviluppo della funzionalità di visualizzazione della lettura di sostituzione sul misuratore 2G, è opportuno che la relativa prestazione, a valle del periodo transitorio, venga regolata a tutela della corretta gestione dei rapporti tra i soggetti coinvolti inclusi i venditori e che sia stabilito altresì uno specifico corrispettivo (superiore al valore di 30 euro/verifica sottostimato rispetto ai costi della prestazione e proposto da e-distribuzione nell'ipotesi che si sarebbe applicato solo per un periodo di pochi mesi);
 - in relazione al riconoscimento degli investimenti in misuratori 1G effettuati nel 2017 per gestione utenza, il tetto massimo dei misuratori 1G debba essere fissato pari a 200.000 contatori, al fine di tenere conto delle esigenze connesse all'attivazione capillare di un progetto che interessa tutto il territorio nazionale e che richiede lo svolgimento di attività propedeutiche imprescindibili;

- rispetto all'ipotesi di taglio della spesa prevista da e-distribuzione:
 - i costi che emergono dagli esiti dei primi di lotti di gare assegnate a prezzi inferiori rispetto ai valori medi di piano non sarebbero rappresentativi né per dimensione, né per tipologia territoriale;
 - non sussisterebbero margini di ottimizzazione in relazione all'attività di posa dei misuratori relativi a punti di immissione nella titolarità di produttori di energia elettrica e a punti di prelievo per misuratori non regolarmente teleletti;
 - la diversificazione dei fornitori rifletterebbe l'esigenza di minimizzare i rischi connessi al possibile *default* dei fornitori medesimi;
 - i costi della struttura di progetto rifletterebbero esclusivamente i costi associati al coordinamento territoriale, la cui attività risulterebbe necessaria per garantire la gestione anche nella fase di posa singola in relazione alle esigenze di gestione utenza.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno procedere all'approvazione condizionata del PMS2 presentato da e-distribuzione, come integrato a seguito della consultazione pubblica e modificato dalle proposte e dagli impegni di e-distribuzione conseguenti all'attività istruttoria svolta dagli Uffici dell'Autorità;
- sia necessario fissare la data di avvio del PMS2 presentato da e-distribuzione;
- sia opportuno ammettere gli investimenti relativi al sistema di *smart metering* 2G al regime specifico di riconoscimento dei costi, fissandone la data di avvio;
- sia necessario fissare le seguenti specifiche condizioni in sede di approvazione:
 - relativamente al sistema di monitoraggio delle *performance* della *chain 2* in condizioni effettive di funzionamento in campo, aumentare il numero massimo di interventi di e-distribuzione per risolvere eventuali problematiche di comunicazione al fine di favorire il dispiegamento dei relativi benefici per il sistema;
 - prevedere che e-distribuzione sia soggetta a obblighi di comunicazione all'Autorità degli esiti del suddetto monitoraggio, al fine di consentire eventuali azioni che l'Autorità si riserva di assumere;
 - prevedere che e-distribuzione definisca e applichi una registrazione delle cause di sostituzioni 2G su 2G maggiormente granulare rispetto a quanto fatto per i misuratori 1G, per rendere disponibili le relative informazioni, anche ai fini degli eventuali aggiornamenti triennali del PMS2 e di relativi aggiustamenti e decisioni da parte dell'Autorità;
 - prevedere, per esigenze di trasparenza e completa tracciabilità del processo di approvazione del PMS2, che e-distribuzione aggiorni e pubblichi il PMS2 ai sensi delle decisioni del presente provvedimento;
 - al fine di garantire una ancora maggiore tutela dei clienti prevedere obblighi ulteriori rispetto agli impegni già assunti da e-distribuzione, con

- particolare riferimento alla visualizzazione delle letture di sostituzione e alla possibilità di richiedere verifiche di lettura;
- prevedere che eventuali extracosti che dovessero insorgere in relazione alle norme di intercambiabilità, ad oggi ancora non definite, in caso di future cessioni di porzioni di rete ad altri operatori ricadano nella responsabilità di e-distribuzione, senza gravare sui clienti;
 - prevedere, al fine di favorire un'informazione ai clienti quanto più efficace e puntuale possibile sulla prossima sostituzione del misuratore, l'obbligo di aggiornare entro il sestultimo giorno del mese l'elenco dei punti di prelievo interessati da sostituzione del misuratore con misuratore 2G nel mese successivo, già trasmesso a ciascun utente del disaccoppiamento, in considerazione degli eventuali *switching* previsti;
- sia necessario fissare il PCO2 e i livelli di spesa *standard* annuale di capitale;
 - in relazione al regime di riconoscimento dei costi di capitale sostenuti da e-distribuzione in relazione al servizio di misura dell'energia elettrica nel 2017 sia opportuno:
 - per i misuratori 2G, prevedere la neutralizzazione degli incentivi derivanti dall'applicazione della matrice IQI, solo se positivi per e-distribuzione;
 - per i misuratori 1G, applicare un riconoscimento limitato ai sensi dell'Articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL;
 - sia opportuno dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità per la comunicazione della presente deliberazione a e-distribuzione e la verifica di pubblicabilità in relazione ad eventuali informazioni dichiarate confidenziali da e-distribuzione.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- in relazione alla fissazione dei livelli di spesa *standard* di capitale sia opportuno confermare gli esiti e le modalità rese note a e-distribuzione con comunicazione DIEU 3 aprile 2017 in relazione:
 - alla determinazione della spesa unitaria relativa all'installazione in posa massiva sull'orizzonte di piano;
 - alla differenziazione annuale del peso complessivo di misuratori 2G;
 - al calcolo della spesa di capitale unitaria riconosciuta in ciascun anno dell'orizzonte di piano per misuratori di cui al comma 16.3 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL;
 - all'applicazione dell'*uplift* di cui al comma 13.5 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL;
- in relazione alle osservazioni formulate da e-distribuzione con la comunicazione 5 aprile 2017:
 - con riferimento alle visualizzazioni aggiuntive sul *display* del misuratore 2G, confermare gli esiti istruttori già resi noti a e-distribuzione con comunicazione DIEU 3 aprile 2017, essendo preferibile rendere

disponibile l'informazione al cliente e poi gestire il rischio di eventuale "confusione" piuttosto che non renderla disponibile, limitando a 18 mesi il periodo di visualizzazione delle letture di sostituzione;

- con riferimento al riconoscimento degli investimenti in misuratori 1G effettuati nel 2017 per gestione utenza, sia opportuno confermare il limite dei misuratori 1G pari a 150.000, prevedendo che solo dietro istanza motivata da parte di e-distribuzione tale limite possa essere aumentato a 200.000;
- con riferimento alle previsioni di spesa nell'orizzonte di piano, sia opportuno confermare le ipotesi formulate in relazione ai costi (i) dell'installazione in posa massiva, (ii) dell'installazione dei misuratori relativi a punti di immissione nella titolarità di produttori di energia elettrica e a punti di prelievo per misuratori non regolarmente teleletti, (iii) di approvvigionamento dei misuratori monofase, in quanto non sono stati forniti elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli resi disponibili nelle precedenti fasi di istruttoria;
- con riferimento alle previsioni di spesa nell'orizzonte di piano, sia opportuno tenere conto delle osservazioni di e-distribuzione in relazione ai costi relativi alla struttura di progetto

DELIBERA

1. di procedere all'approvazione del PMS2 presentato da e-distribuzione, come integrato a seguito della consultazione pubblica e modificato dalle proposte e dagli impegni di e-distribuzione conseguenti all'attività istruttoria svolta dagli Uffici dell'Autorità richiamati nelle premesse, con le condizioni di cui al successivo punto 3.;
2. di fissare la data di avvio del PMS2 all'1 gennaio 2017 e di ammettere gli investimenti relativi al sistema di *smart metering* 2G di e-distribuzione al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, fissandone la medesima data di avvio;
3. di definire, ai sensi del comma 5.10 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL, le seguenti condizioni specifiche in capo a e-distribuzione, la cui violazione comporta l'applicazione delle disposizioni del comma 16.7 del medesimo Allegato A:
 - a) nell'ambito dell'impegno di e-distribuzione di monitorare le *performance* della *chain 2* in condizioni effettive di funzionamento in campo, l'obbligo di aumentare da 30 a 100 il numero massimo di interventi presso i clienti, finalizzato all'*assessment* in campo di eventuali problematiche di comunicazione, senza oneri aggiuntivi per il sistema;
 - b) l'obbligo di comunicare all'Autorità lo stato del monitoraggio delle *performance* di cui alla lettera precedente, la partecipazione dei soggetti

- interessati e i relativi esiti secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
- c) l'obbligo di definire entro il 15 maggio 2017, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, le cause di sostituzione dei misuratori 2G separando almeno: i) guasto, ii) richiesta commerciale del cliente, iii) manomissione, iv) furto, v) ripristino del servizio di misura a seguito di eventi naturali eccezionali, vi) verifiche di fidatezza o altre verifiche dell'impresa distributrice, vii) impossibilità di *download software* o riprogrammazione in campo, viii) mancata raggiungibilità, ed eventuali ulteriori cause;
 - d) l'obbligo di applicare la definizione delle cause di cui alla lettera precedente per le comunicazioni all'Autorità di cui al comma 20.1 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL;
 - e) l'obbligo di visualizzare sul *display* del misuratore 2G anche le letture dei totalizzatori del mese precedente, a partire dal rilascio della funzionalità di visualizzazione dei valori delle letture di sostituzione che e-distribuzione si è impegnata a realizzare entro settembre 2017;
 - f) l'obbligo di mantenere per 18 mesi a partire dalla data di sostituzione del misuratore 2G le letture di cui alla lettera precedente;
 - g) l'obbligo di rendere disponibile al cliente finale per 15 giorni la possibilità di richiedere la verifica di lettura, successivamente al rilascio della funzionalità di visualizzazione di cui alla lettera e);
 - h) l'obbligo di definire un contributo per la verifica di lettura non superiore al contributo in quota fissa di cui alla Tabella 7, lettera c) dell'Allegato C al TIC, che venga corrisposto dal cliente richiedente solo a seguito dell'esecuzione della verifica con esito positivo;
 - i) la responsabilizzazione di e-distribuzione per eventuali extracosti che dovessero insorgere in relazione alle norme di intercambiabilità, ad oggi non ancora definite, in caso di future cessioni di porzioni di rete ad altri operatori, escludendone pertanto la riconoscibilità ai fini tariffari;
 - j) l'obbligo di aggiornare entro il sestultimo giorno del mese l'elenco dei punti di prelievo interessati da sostituzione del misuratore con misuratore 2G nel mese successivo, già trasmesso a ciascun utente del dispacciamento, in considerazione degli eventuali *switching* previsti;
4. di fissare il PCO2 di cui all'Articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL sulla base della stratificazione dei costi storici rivalutati relativi ai cespiti esistenti al 31 dicembre 2016 comunicata da e-distribuzione, come riportato nella Tabella 1;
 5. in relazione al regime specifico di riconoscimento dei costi di fissare i livelli di spesa *standard* annuale di capitale, come riportati nelle Tabelle 2 e 3;
 6. in relazione al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale sostenuti da e-distribuzione per il sistema di *smart metering* 2G nel 2017, prevedere l'azzeramento degli incentivi di cui ai commi 16.2 e 16.3 dell'Allegato A alla

- deliberazione 646/2016/R/EEL, derivanti dall'applicazione della matrice *IQI*, solo se positivi per e-distribuzione;
7. in relazione al riconoscimento dei costi relativi a investimenti in misuratori 1G nel primo anno del PMS2, per cui si applica il valore di investimento lordo massimo riconoscibile definito dal comma 38.11 del TIME, di definire a 150.000 misuratori il limite di cui all'articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione 646/2016/R/EEL e di prevedere che tale limite possa essere aumentato fino a un massimo di 200.000 misuratori, in caso di effettivo superamento del limite previa presentazione, a consuntivo, di istanza motivata da parte di e- distribuzione, secondo modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
 8. di riservarsi, ove i riscontri da effettuare con le società di vendita e gli altri soggetti interessati alla diffusione dei dispositivi di utenza facessero prevedere un ritardo rispetto alle tempistiche indicate da e-distribuzione nella comunicazione 31 marzo 2017, eventualmente sentita l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato per i profili di competenza, di richiedere ad e-distribuzione di realizzare, senza oneri aggiuntivi per il sistema, un *set* di dispositivi da mettere a disposizione ai soggetti interessati, con modalità non discriminatorie, per la durata del monitoraggio, con caratteristiche da specificare con successivo provvedimento, eventualmente sulla base di una proposta di e-distribuzione adeguatamente verificata;
 9. l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet* la versione del PMS2 integrata e modificata per effetto delle disposizioni del presente provvedimento entro il 31 maggio 2017, dandone preventiva comunicazione agli Uffici dell'Autorità secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità;
 10. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità per la comunicazione della presente deliberazione a e-distribuzione e la verifica di pubblicabilità in relazione ad eventuali informazioni dichiarate confidenziali da e-distribuzione;
 11. di pubblicare la presente deliberazione, con gli eventuali *omissis* conseguenti alle verifiche di cui al precedente punto 10, sul sito *internet* dell'Autorità www.autorita.energia.it.

6 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni